

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 038/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 286/CGF – RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2011

I COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011)

Il presente reclamo è stato presentato avverso la decisione resa in data 2.5.2011 dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B con Com. Uff. n. 96, con cui è stata inflitta alla società Novara Calcio la sanzione della ammenda di €6.000,00.

In data 1.5.2011 si è disputata la partita Novara/Siena del Campionato di Serie B, nel corso della quale i suoi sostenitori hanno rivolto reiterate grida e insulti agli Ufficiali di gara, come riferito dal secondo Assistente e dal quarto Ufficiale con propri rapporti.

La società reclamante pur confermando l'atteggiamento deprecabile e inammissibile tenuto da alcuni sostenitori novaresi, ritiene tuttavia eccessiva la sanzione irrogata, abnorme e sproporzionata in virtù dei fatti descritti e delle circostanze attenuanti ignorate dal Giudice Sportivo.

Nella valutazione del contesto e della natura delle violazioni attribuite ai tifosi novaresi, comunica che si trattava di uno degli incontri più importanti della stagione e che solo pochi soggetti isolati hanno commesso le violazioni, a fronte dell'atteggiamento corretto della gran parte della tifoseria.

Segnala inoltre che le invettive non erano rivolte agli Ufficiali di gara, bensì ai dirigenti del Siena presenti sulle tribune dello Stadio, in particolare in occasione di alcune decisioni arbitrali (concessione di un rigore dubbio a favore del Siena – ammonizione di due giocatori del Novara già diffidati con conseguente squalifica al turno successivo) che avrebbero compromesso la classifica del Novara, in corsa per la qualificazione ai Play-Off.

Nel citare gli artt. 12 e 13 C.G.S., la società Novara sottolinea la sussistenza di fondati elementi per considerare le circostanze attenuanti previste, attesa la puntuale e minuziosa attività di prevenzione compiuta nei confronti di eventuali comportamenti dei propri tifosi prima della gara con il Siena.

Cita successivamente alcune decisioni da parte degli organi di giustizia sportiva, ove è stata applicata la sanzione minima prevista “qualora si sia trattato di un comportamento del tutto episodica, isolato e posto in essere da alcune unità (art. 16 C.G.S.)”.

Alla luce delle esposizioni fornite, richiede l'applicazione della sanzione minima in accoglimento del reclamo, per le seguenti ragioni:

- a) sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a);
- b) episodicità del fatto, posto in essere in ragione della particolare situazione verificatasi;
- c) limitazione dello stesso a pochi sostenitori;

d) sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 13 c. 1, lett. b), attesa l'inesistenza di fatti violenti o discriminatori tanto nel corso quanto al termine della partita;

e) erronea convinzione da parte degli Ufficiali di gara, di essere stati offesi da parte dei tifosi novaresi.

All'udienza del 17.5.2011 l'avv. Martini dello studio Mattia Grassani illustrava le proprie difese e rassegnava le conclusioni riportandosi a quelle svolte con il reclamo.

Tanto premesso rileva il Collegio che l'invocata esimente prevista dall'art. 13 C.G.S. non può essere riconosciuta, non ricorrendo nella specie i requisiti previsti dalla disposizione suindicata. D'altronde nella specie è stata irrogata la pena minima edittale prevista (art. 12, comma 6 C.G.S.).

Non sussistono comunque validi elementi per riformare la decisione impugnata.

Pertanto il Collegio respinge il ricorso con incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL CALC. CAVANI EDINSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LECCE/NAPOLI DELL'8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 182 del 10.5.2011)

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Cavani Edinson, tesserato della S.S. Napoli Calcio, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 182 del 10.5.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A gli ha irrogato, seguito gara Lecce/Napoli dell'8.5.2011, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere, al 29° del II tempo, all'atto della seconda ammonizione, rivolto all'arbitro, battendogli due volte la mano sulla spalla, un ironico ed irrispettoso apprezzamento.

Con i motivi scritti ai quali per brevità si fa richiamo, il ricorrente ha eccepito di essersi limitato, certamente con una espressione sì ironica ma non irrispettosa, a contestare l'operato dell'arbitro.

Ha, altresì, rilevato, nel richiamare precedenti decisioni disciplinari in "subiecta materia", l'eccessività della sanzione inflittagli anche tenutosi conto del suo ottimo profilo disciplinare in quattro stagioni e mezzo dal suo arrivo in Italia.

Ha, quindi, richiesto, valutandosi la sua condotta al più irrispettosa, la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda e terza giornata.

In via subordinata ha, infine, chiesto la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

Alla seduta del 17.5.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.

La condotta del Cavani, realizzata dopo la seconda ammonizione e conseguente sua espulsione, può essere, a giudizio di questa Corte, considerata, nel contesto e con le modalità refertate, irrispettosa piuttosto che offensiva e irrispettosa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Edinson Cavani, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 15 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete